

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri. Anno 2022.

(GU n.52 del 1-7-2022)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la

partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanità militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»;

Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», così come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2025 (legge di bilancio 2022);

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 664-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri;

Ravvisata la necessita' di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare mediante l'indizione, per l'anno 2022, di un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 153266 del 13 maggio 2022 con la quale il I Reparto Personale dello Stato Maggiore della difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l'emissione del bando in questione per l'anno 2022;

Ravvisata l'opportunita' di prevedere una eventuale prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;

Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a venti volte quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di selezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, Reg.ne Succ. n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 11 (undici) tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti:

a) n. 9 (nove) posti, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto;

b) n. 2 (due) posti, per i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto.

2. Dei 9 (nove) posti a concorso, di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il posto riservato, eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei,

sara' devoluto agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) del presente articolo potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo forestale.

4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, dei titoli di merito e dei titoli di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

6. La Direzione generale si riserva altresì la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet «www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i cittadini che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:

a) non abbiano superato il giorno di compimento del:

1) 40° anno di eta', se appartenenti all'Arma dei carabinieri ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;

2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;

3) 50° anno di eta', se militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori dell'Arma stessa;

4) 32° anno di eta', se non appartenenti alle precedenti categorie.

Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;

b) siano in possesso della cittadinanza italiana;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico appresso indicate:

scienze e tecnologie agrarie (LM-69);

scienze e tecnologie alimentari (LM-70);

scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);

scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75);

scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
architettura del paesaggio (LM-03);
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-04);
giurisprudenza (LMG-01);
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
ingegneria civile (LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
ingegneria della sicurezza (LM-26);
ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35);
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
biologia (LM-6);
biotecnologie agrarie (LM-7);
scienze della natura (LM-60);
scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
scienze geofisiche (LM-79).

Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>).

Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione in territorio nazionale sara' sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale.

In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante;

e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psicofisica;

f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale (solo se militari in servizio permanente);

i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);

k) abbiano tenuto condotta incensurabile;

l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del

termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore a «eccellente», ovvero, in caso di rapporto informativo, un giudizio equivalente;

n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;

o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni disciplinari registrate a matricola;

Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l'esclusione dal concorso.

2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo biennale sono subordinati al riconoscimento del possesso:

a) dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12;

b) dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di tali requisiti sarà effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e i requisiti di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.

2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi, per tempo, di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:

credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it

idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS), precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.

3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.

4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione

intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.

5. Una volta autenticatosi nel sito, il concorrente dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.

6. La procedura chiederà al concorrente di:

a) indicare due indirizzi e-mail validi:

posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di partecipazione al concorso;

posta elettronica certificata (PEC) da cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale;

b) caricare una fototessera in formato digitale.

7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:

a) a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che la domanda di partecipazione può essere presentata solo per una delle lettere di cui al precedente art. 1, comma 1;

b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;

c) il proprio stato civile;

d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se ne è in possesso, anche il proprio domicilio digitale. Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il concorrente dovrà segnalare, altresì, all'indirizzo e-mail cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;

f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di aver tenuta condotta incensurabile;

h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

i) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.

Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente;

j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

k) di non essere stato dichiarato obietto di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8

luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);

m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di Complemento o Ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare:

1) se Ufficiale di Complemento, la data di fine del servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;

2) se Ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato l'anno di servizio;

3) se Ufficiale delle Forze di Completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato;

n) il Centro documentale (ex Distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del personale della regione aerea competente per territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza;

o) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);

p) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua;

q) l'eventuale possesso di certificazione di conoscenze linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages - CEFR», risultanti da attestato in corso di validita' rilasciato da «ente certificatore» riconosciuto dal Ministero dell'istruzione in corso di validita';

r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nel successivo art. 9;

s) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste al precedente art. 2, comma 1., lettera d), la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso cui e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato;

Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica

(<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri>).

Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione in territorio nazionale sara' sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale.

t) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l'universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;

u) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del

decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

v) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 16, comma 6;

w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

x) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.

9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione di una nuova che dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.

10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La predetta documentazione potrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui al successivo art. 8, salvo eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti i concorrenti, sul sito www.carabinieri.it nell'area dedicata al concorso.

11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente presentate dai militari in servizio dovranno essere consegnate al Comando di appartenenza per le finalità di cui al successivo comma 14.

12. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.

13. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l'accertata natura mendace delle dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito beneficio, comporta:

la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le

valutazioni di competenza;

l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

14. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui è in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Reparti/Enti/Comandi, cui sono in forza i concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:

a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati;

b) documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per «partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina a Tenente in servizio permanente nel ruolo Forestale»;

c) foglio matricolare.

I Comandi di Corpo, all'atto della ricezione di copia della domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva esclusione.

Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui al successivo art. 7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento della stessa con le modalità di cui al citato art. 7, comma 2.

Per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri la trasmissione di detta documentazione potrà avvenire avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni). Per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze armate/Corpi armati dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potrà avvenire attraverso l'invio tramite posta certificata all'indirizzo cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119 - CAP 00191 Roma oppure a mezzo corriere.

2. Per i concorrenti attualmente in congedo che nella domanda di partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso.

Art. 5

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:

- a) eventuale prova di preselezione;
- b) due prove scritte;
- c) valutazione dei titoli di merito;
- d) prove di efficienza fisica;
- e) accertamenti psicofisici;
- f) accertamenti attitudinali;
- g) prova orale;
- h) prova facoltativa di lingua straniera.

I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati

dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica.

2. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove e accertamenti, di cui al precedente comma 1, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6.

3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

4. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 - dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno eventualmente indicate con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 6

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

- a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
- b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
- c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
- d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
- b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
- c) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione puo' essere integrata da docenti universitari o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.

3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) due Ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:

- a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e

reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;

b) due o piu' Ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.);

b) Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e Ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del presente articolo, possono avvalersi per la parte di rispettiva competenza del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma dei carabinieri e della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno all'amministrazione.

Art. 7

Eventuale prova di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso a un'eventuale prova di preselezione.

2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova nel precitato sito.

3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara' data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova di preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sara' ritenuto opportuno effettuarla.

4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Se la prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo

di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocazioni.

5. Argomenti, modalita' di svolgimento e calcolo del punteggio della prova sono riportati nell'Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. La prova si svolgera' secondo le specifiche norme tecniche approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, citato nelle premesse e, per quanto applicabili, secondo gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

7. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova la commissione formera', sulla scorta di quanto disposto al precedente art. 1 comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo art. 8.

8. Saranno ammessi alle prove scritte, nell'ordine della graduatoria provvisoria, di cui sopra:

n. 180, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);

n. 40, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).

Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.

9. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 8, saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito web «www.carabinieri.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.

10. Ciascun candidato potra' formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio modulo di risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.

Art. 8

Prove scritte

1. I concorrenti che avranno superato la prova di preselezione (qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo) dovranno sostenere due prove scritte, una di cultura generale, l'altra, vertente su argomenti, riportati nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto inerenti le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse.

2. La presentazione dei candidati a tali prove dovra' avvenire secondo le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.

3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 9, ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, portando al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica, una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, nonche' (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:

a) in ogni caso, a partire dalle 09.30 non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra' effettuata la prova;

b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni varie e qualsiasi tipo di strumento elettronico.

4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.

5. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

6. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it e, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.

2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione per l'effettuazione della prima prova scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto gia' indicato nella domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Al fine di favorire l'opera di catalogazione e valutazione da parte della commissione esaminatrice, la documentazione probatoria e/o le pubblicazioni dovranno essere consegnate in separati raccoglitori e riepilogate in un apposito elenco. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4.

3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta

commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2.

4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di servizio e professionali nonche' quelli relativi alle certificazioni di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo di 10 punti cosi' ripartiti:

a. titoli di servizio:

1) servizio prestato presso Enti/Reparti specializzati nella tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell'Arma dei carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5 punti;

2) servizio prestato nell'Arma dei carabinieri diverso da quello di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti;

3) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a 1 punto;

b. titoli di studio e professionali:

1) voto della laurea magistrale richiesta per la partecipazione al concorso: fino a 3 punti;

2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline agrarie e forestali e della biodiversita': fino a 3 punti;

3) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e contributi nelle materie elencate all'allegato A, punto 3 «seconda prova scritta», con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto.

4) abilitazione all'esercizio della professione, afferente ad uno dei titoli di studio richiesti come requisito di partecipazione: 0,5 punti.

Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e contributi prodotte in collaborazione, la valutabilita' della pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori.

c. certificazione della conoscenza linguistica:

1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita':

per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti:

2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;

1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;

1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;

0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;

per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti:

1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;

0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;

0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.

2) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti dal Ministero dell'istruzione:

per le lingue inglese e francese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti:

2,00 punti per un livello di conoscenza C2;

1,50 punti per un livello di conoscenza C1;

1,00 punti per un livello di conoscenza B2;

0,50 punti per un livello di conoscenza B1;

per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti:

- 1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
- 0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
- 0,50 punti per un livello di conoscenza B2.

I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sarà attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere riconosciuto il punteggio solo per una di esse.

5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel rispetto della economicità e celerità dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei a entrambe le prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.

6. La commissione comunicherà al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m).

Art. 10

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali saranno convocati, secondo le modalità e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti con le modalità riportate nell'art. 9, comma 1.

2. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e per i candidati affetti da patologie/lesioni che ne impediscono o limitino gravemente la mobilità. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria concorsuale per la prima ipotesi, sanitaria, rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata con il SSN, per la seconda ipotesi. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso).

3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte sulla scorta delle disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse.

Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia),

muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica rilasciato per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il certificato medico sportivo in parola, presentato dal candidato, dovra' essere obbligatoriamente «in corso di validita'» (e tale documento comunque deve avere validita' annuale). La mancata presentazione ovvero la constatata irregolarita' di detto referto di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.

I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 11. La mancata presentazione o validita' di detto referto comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.

Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psicofisici e attitudinali ai sensi della normativa vigente, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera

Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'esecuzione degli esercizi.

5. Il mancato superamento anche di una sola delle prove, determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal concorso.

6. Il superamento di tutte le prove determinera' il giudizio di idoneita' con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' indicate nella tabella riportata nel citato Allegato «B».

Art. 11

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri.

2. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata, sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

3. Non saranno previste riconvocaioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2 per i concorrenti che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.

4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psicofisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:

a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;

b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;

c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo stato di salute;

d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:

1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art. 10, comma 3;

2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento);

e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);

f) elettrocardiogramma refertato;

g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);

h) esami ematochimici:

1) emocromo completo;

2) VES;

3) glicemia;

4) creatinemia;

5) trigliceridemia;

6) colesterolemia totale;

7) transaminasemia (GOT e GPT);

8) bilirubinemia totale e frazionata;

9) gamma GT;

10) esame delle urine standard e del sedimento.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente comma, comporterà l'esclusione dagli accertamenti psicofisici e, quindi, dal concorso.

5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) disporrà per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:

a) visita cardiologica;

b) visita oculistica;

c) visita odontoiatrica;

d) visita otorinolaringoiatrica;

e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);

f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;

g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;

h) visita medica generale;

i) visita ginecologica;

j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico - legale.

Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3.

7. Gli accertamenti psicofisici verificheranno:

a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psicofisica;

b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2;

apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3.

La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale (AV), limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;

c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali;

d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei militari in servizio.

8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i concorrenti:

a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto;

b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato al precedente comma 7, lettera b);

c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente comma 7, lettera d);

d) che risultino affetti da:

imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse;

positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;

malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla frequenza del corso;

tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;

La commissione per gli accertamenti psicofisici giudichera' altresì inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi e o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso. Il regolamento e le norme tecniche discendenti saranno pubblicate sul sito www.carabinieri.it

9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi

dal concorso.

10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psicofisici, che sarà comunicato per iscritto a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.

Art. 12

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:

a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:

ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulle capacità di ragionamento, il carattere, la struttura psicologica del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate, hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);

ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica» i cui esiti, vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;

b) fase costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma 5, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal profilo, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, all'assunzione delle discendenti responsabilità e, in una prospettiva più immediata, alla capacità di rimodulare il proprio assetto comportamentale in funzione di un proficuo adattamento al particolare contesto scolastico-addestrativo.

3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2.

4. Il giudizio d'idoneità o d'inidoneità riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso.

5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono già alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di

gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3.

Art. 13

Prove orali

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnico - professionale.

2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati nel citato Allegato «A», saranno resi noti, mediante avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.

3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2.

4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato il voto minimo di almeno 18/30.

Art. 14

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 4 e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2.

2. Detta prova sara' effettuata con le modalita' indicate al punto 5 dell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto, e si precisa che non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

Art. 15

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione esaminatrice in relazione ai posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). Dette graduatorie saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente, calcolato sommando:

- a) il voto riportato nelle prove scritte;
- b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
- c) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica;
- d) il voto riportato nella prova orale;
- e) l'eventuale punteggio riportato nella prova facoltativa di lingua straniera.

2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso.

5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato, nel sito web «www.difesa.it».

6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3 saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

Art. 16

Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno nominati - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri -.

2. Il conferimento della nomina è subordinato:

a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;

b) al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 4, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

3. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della Difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verrà rideterminata al superamento del corso formativo con le modalità di cui al successivo comma 11, del presente articolo.

4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore ad un anno, con le modalità stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

5. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola Ufficiali dell'Arma - via Aurelia n. 511 - Roma - per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione pubblica e della tessera sanitaria.

6. All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina e quindi l'allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

7. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi

(G6PD) rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN, in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. Gli Ufficiali riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato E. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:

certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.

Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneità al servizio militare.

8. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. I candidati nominati vincitori sono obbligati a presentarsi il giorno di prevista convocazione. Qualora gli stessi, per cause di forza maggiore, non possano ottemperare tempestivamente alla convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista presentazione, alla Scuola Ufficiali dell'Arma - via Aurelia n. 511 - Roma - (scufrepcorsi@carabinieri.it) e al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri che, riconosciuta la validità della motivazione prospettata, potrà concedere al candidato un differimento dalla data di presentazione, che in nessun caso, potrà essere superiore ai quindici giorni dall'inizio del corso formativo. Il provvedimento di differimento dovrà essere inviato al candidato e per conoscenza anche alla Direzione generale per il personale militare.

I candidati qualora non facciano pervenire, entro 48 (quarantotto) ore comunicazioni al riguardo saranno considerati rinunciari e non saranno ammessi al corso formativo.

10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

11. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l'anzianità relativa verrà rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.

12. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso formativo verrà disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il

periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.

13. Agli Ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 17

Accertamento dei requisiti

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo di cui al precedente art. 4, comma 1 ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, all'uopo delegato dalla Direzione generale per il personale militare, provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.

Verranno acquisiti d'ufficio:

a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 18

Esclusioni.

1. L'Amministrazione della difesa potra' escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non si atterra' durante lo svolgimento delle prove scritte agli adempimenti previsti dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante il corso stesso.

2. L'Amministrazione della difesa puo', inoltre, con provvedimento motivato, dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo la nomina.

Art. 19

Spese di viaggio. Licenza.

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.

2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il Titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it

c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali;

e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;

f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti

potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, Titolare del trattamento.

Art. 21

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it», preferibilmente secondo il modello in allegato F.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 15 giugno 2022

Il direttore generale: Vittiglio